

**CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON
CONSEGNA A DOMICILIO OCCORRENTE ALLE STRUTTURE DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO E/O AGLI ENTI FUNZIONALI DELLA MEDESIMA E/O
AGLI ENTI LOCALI E/O AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI OPERANTI SUL
TERRITORIO PROVINCIALE**

**GUIDA ALL'UTILIZZO DELLA CONVENZIONE
PER LE UNITA' ORDINANTI**

INDICE

1	PREMESSA	3
2	PARTI COINVOLTE	4
2.1	COMMITTENTE	4
2.2	FORNITORE AGGIUDICATARIO	4
2.3	AMMINISTRAZIONI E/O ALTRI ENTI CONTRAENTI	4
2.4	GESTORE DEL SITO DELLE CONVENZIONI	4
3	OGGETTO DELLA CONVEZIONE	5
3.1	DURATA DELLA CONVENZIONE	5
3.2	MINIMI GARANTITI	5
3.3	MODALITÀ DELLA FORNITURA	6
3.3.1	TEMPI DI CONSEGNA	6
3.3.2	ACCETTAZIONE FORNITURA	6
3.4	VERIFICA EROGAZIONE CARBURANTE	7
3.4.1	CONTROLLO DI QUALITÀ	7
3.4.2	CONTROLLO DI QUANTITÀ	7
4	CONDIZIONI ECONOMICHE	8
4.1	PREZZI DEI PRODOTTI IN CONVENZIONE	8
4.2	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	9
4.3	PENALI	11
4.3.1	SERVIZIO DI CONSEGNA	11
4.3.2	VERIFICA/COLLAUDO DELLA FORNITURA	11
5	PROCESSO DI ACQUISTO	12
5.1	PROCESSO DI ACQUISTO IN CONVENZIONE	12
6	RIFERIMENTI DEL FORNITORE	12
6.1	CALL CENTER	12
6.2	RESPONSABILE GENERALE DEL SERVIZIO	12

1 PREMESSA

La presente Guida ha l'obiettivo di illustrare la **“Convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione con consegna a domicilio”** fornendo indicazioni sui prodotti in Convenzione e sulle modalità di acquisto, ma non si intende né sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti, pertanto le informazioni in essa contenute non possono essere motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti di Informatica Trentina S.p.A. e/o del Fornitore.

L'Art. 39 bis della legge della Provincia di Trento del 19 luglio 1990, n. 23, al fine di assicurare l'economicità e razionalizzare gli acquisti di beni e servizi della Provincia e degli Enti funzionali della Provincia, ha assegnato alla Giunta Provinciale i poteri di “definire convenzioni con imprese individuate con procedure competitive mediante le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima complessiva, e con i prezzi e le condizioni previsti dalla convenzione, ordinativi di fornitura disposti dalla Provincia e dagli enti funzionali” (lettera a)); Le Amministrazioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale, nel rispetto dei loro ordinamenti, hanno la facoltà di partecipare alle iniziative di cui all'art. 39 bis della legge provinciale 19 luglio 1990 e quindi potranno avvalersi della Convenzione in oggetto della presente Guida.

A partire dal 2007 le strutture della Provincia che devono procedere all'acquisto di beni e servizi hanno l'obbligo di avvalersi, se disponibili, delle Convenzioni stipulate dalla Centrale Acquisti n. 2490 di data 24 novembre 2006 dalla Giunta della Provincia Autonoma di Trento.

Per qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro e compilazione degli ordinativi, ecc), per ricevere il Fac Simile di Ordinativo di Fornitura e per il supporto alla navigazione del sito <http://www.mercurio.provincia.tn.it> sono disponibili i seguenti contatti:

- ❖ l'indirizzo mail: **mercurio@infotn.it**,
- ❖ servizio di **CSD** (Customer Service Desk) al numero **0461/800786**.

2 PARTI COINVOLTE

2.1 Committente

E' committente della presente Convenzione la Società Informatica Trentina S.p.A., via G. Gilli 2 – 38100- Trento.

2.2 Fornitore Aggiudicatario

L'impresa aggiudicataria della fornitura è la Società ATI FIRMIN S.r.l. – Q8 Quaser S.r.l., con sede in Via Filos, 19 - 38015 Lavis (TN).

Al capitolo 6 sono riportati dati utili con i riferimenti dei nominati "Responsabili" e i numeri del Centro di Assistenza.

2.3 Amministrazioni E/O Altri Enti Contraenti

Le amministrazioni interessate ad aderire alla **"Convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione con consegna a domicilio"** sono le strutture della Provincia Autonoma di Trento e/o gli Enti Funzionali della medesima e/o gli Enti Locali e/o gli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale.

L'art 39 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 indica tra i soggetti che possono avvalersi della Convenzione, la Provincia Autonoma di Trento, i suoi enti funzionali e le società partecipate per la maggioranza del capitale sociale, se queste operano come organismi di diritto pubblico ai sensi della normativa comunitaria.

Possono utilizzare la Convenzione i soggetti espressamente indicati nelle successive delibere della Giunta Provinciale n. 1211 del 23 maggio 2003 e in delibera n. 1642 del 5 agosto 2005.

In ogni momento, per tutta la durata della Convenzione, possono aderire ogni Amministrazione Richiedente se indicata nella suddetta normativa.

2.4 Gestore Del Sito Delle Convenzioni

In attuazione dell'art. 39-bis, comma 3 della l.p. n. 23/1990, la Giunta Provinciale ha deliberato di affidare in concessione alla Società Informatica Trentina S.p.A. la realizzazione delle iniziative necessarie volte alla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della Provincia Autonoma Di Trento, degli enti funzionali della Provincia, degli enti locali e degli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale che vi aderiranno, costituendo una struttura centralizzata di servizio per gli acquisti.

3 OGGETTO DELLA CONVEZIONE

La Convenzione ha come oggetto la fornitura di carburante per autotrazione, ossia:

- ❖ **benzina super senza piombo:** le caratteristiche dovranno essere conformi al D. Lgs. 21 marzo 2005, n. 66 " Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla quantità della benzina e del combustibile diesel";
- ❖ **gasolio da autotrazione:** dovrà essere conforme al D. Lgs. 21 marzo 2005, n. 66 " Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla quantità della benzina e del combustibile diesel";
- ❖ **gasolio artico da autotrazione:** dovrà presentare le caratteristiche come previsto dalle norme UNI EN 590.

Per maggiori e ulteriori informazioni tecniche si rimanda all'allegato A – Capitolato Tecnico.

La fornitura del carburante avviene a cura della Società ATI FIRMIN S.r.l. – Q8 Quaser S.r.l., secondo le modalità e i termini meglio dettagliati nella Convenzione, presso i depositi specificati nell'allegato B "Lotti di Fornitura" al Capitolato Tecnico o nei depositi che, di volta in volta, saranno indicati dalle Amministrazioni che possono aderire alla Convenzione.

3.1 Durata Della Convenzione

La Convenzione in oggetto ha **una durata di 36 mesi** a decorrere a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. La durata della Convenzione potrà essere prorogata, a parità di condizioni in essa previste, anche per più volte, su comunicazione scritta di Informatica Trentina S.p.A., fino ad un massimo di **ulteriori 12 mesi**.

3.2 Minimi garantiti

Informatica Trentina S.p.A. e le Amministrazioni contraenti si impegnano ad acquisire **un quantitativo minimo** di Carburante da autotrazione, come previsto all'art. 3 dello "Schema di Convenzione", così suddiviso:

LOTTO (Nr.)	Gasolio da autotrazione	Benzina super senza piombo
	Q.tà minime (litri)	Q.tà minime (litri)
Lotto 1 – Gasolio Comprensori C1-C2-C11	81.200	-
Lotto 2 – Gasolio Comprensorio C3-C4-C5	400.200	-
Lotto 3 – Gasolio Comprensori C6-C7-C8-C9-C10	82.000	-
Lotto 4 – Benzina Comprensorio C5	-	171.600
Totale complessivo	563.400	171.600

Il **quantitativo massimo** di prodotto non vincolante valevole, complessivamente, per l'intera durata

della Convenzione di cui all'art. 3 dello "Schema di Convenzione", è così suddiviso:

LOTTO (Nr.)	Gasolio da autotrazione	Benzina super senza piombo
	Q.tà massime (litri)	Q.tà massime (litri)
Lotto 1 – Gasolio Comprensori C1-C2-C11	308.160	-
Lotto 2 – Gasolio Compensorio C3-C4-C5	1.183.770	-
Lotto 3 – Gasolio Comprensori C6-C7-C8-C9-C10	274.110	-
Lotto 4 – Benzina Compensorio C5	-	555.000
Totale complessivo	1.766.040	555.000

Per l'elenco completo dei depositi di cui sopra, si rimanda all'Allegato B al Capitolato Tecnico – Lotti di Fornitura.

3.3 Modalità della Fornitura

La consegna del Carburante da autotrazione di cui ai singoli Ordinativi di fornitura dovrà essere effettuata a cura e spese della Società ATI FIRMIN S.r.l. – Q8 Quaser S.r.l. presso i Luoghi di Consegna indicati dalle Amministrazioni.

3.3.1 Tempi di Consegna

Dal momento dell'inoltro dell'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione può revocare l'ordine entro le 24 ore, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l'invio dell'Ordinativo di fornitura medesimo. Spirato il predetto termine, l'Ordinativo di fornitura è irrevocabile per le Amministrazioni contraenti.

La Società ATI FIRMIN S.r.l. – Q8 Quaser S.r.l. s'impegna a consegnare il Carburante da autotrazione alle Amministrazioni Contraenti entro la Data di Consegna **corrispondente a 48 (quarantotto) ore solari** decorrenti dal momento in cui l'Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile, come specificato sopra al primo paragrafo ed ai sensi dell'Articolo 5, comma 4 dello Schema di Convenzione.

3.3.2 Accettazione fornitura

Il Carburante da autotrazione richiesto dovrà essere consegnato con automezzi idonei dotati di contatori volumetrici tarati, sigillati e comunque conformi alla normativa vigente prevista in materia. La Società ATI FIRMIN S.r.l. – Q8 Quaser S.r.l. dovrà adottare, nei rapporti con le Amministrazioni contraenti, solo mezzi ed attrezzature nel rispetto delle normative di Legge, regolamenti e criteri di "buona tecnica (es. UNI, CEI, ecc.)". Si rimanda inoltre al documento della Società ATI FIRMIN S.r.l. – Q8 Quaser S.r.l. relativo ai "Rischi specifici derivanti dall'esecuzione della fornitura di carburante per autotrazione", consultabile sul sito Mercurio, area Convenzioni - Convenzione Carburante Extrarete, nella sezione Documentazione.

Le consegne dovranno rispettare rigorosamente le leggi che regolamentano la circolazione degli idrocarburi ed oli minerali. Ogni consegna dovrà essere corredata:

- ❖ dal **Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS)**;
- ❖ dal certificato di lettura conta-litri;
- ❖ da ogni altro documento prescritto dalla legge ai fini della regolare consegna secondo le modalità sopra richieste.

Prodotti consegnati con documenti non conformi alle suddette leggi saranno respinti. In particolare il Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS), relativo ad ogni carico, dovrà riportare lo stesso valore, rispettivamente per la quantità espressa sia in litri che in chilogrammi. Inoltre, per le forniture provenienti dalle raffinerie, i documenti saranno rilasciati direttamente dal deposito di partenza.

Con riferimento al singolo Ordinativo di fornitura, al fine dell'accettazione del prodotto consegnato, ciascuna Amministrazione contraente potrà disporre i controlli di qualità e quantità secondo le modalità stabilite nell'art. 4 del Capitolato Tecnico.

Qualora, a seguito di accertamenti previsti all'art. 4 del Capitolato Tecnico, dovesse risultare una differenza tra volume e numero di litri ordinati e volume e numero di litri effettivamente consegnati, le Amministrazioni **potranno concedere una tolleranza del 3%**; entro tale percentuale non si farà luogo ad applicazione di penale alcuna.

3.4 Verifica erogazione carburante

3.4.1 Controllo di Qualità

Le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di disporre:

- ❖ ogni 12 mesi nell'arco della durata della Convenzione,
- ❖ ovvero ogni 25.000 litri complessivi di fornitura a una medesima Amministrazione richiedente di una stessa tipologia di prodotto,

almeno di un controllo le cui spese siano a carico della Società ATI FIRMIN S.r.l. – Q8 Quaser S.r.l., al fine di verificare la conformità del Carburante da autotrazione consegnato alle specifiche tecniche riportate nell'Allegato A del Capitolato Tecnico.

Per quanto riguarda le modalità di prelievo per il controllo e la successiva analisi dei campioni, oltre che eventuali controlli aggiuntivi, si rimanda all'art. 4, punto 4.1 del Capitolato tecnico.

3.4.2 Controllo di quantità

Il controllo sull'ammontare di Carburante da autotrazione avverrà secondo le modalità di seguito riportate, salvo diverse disposizioni eventualmente adottate dalle singole Amministrazioni.

La singola Unità Ricevente verificherà, per ogni consegna, che il **D.A.S.** riporti almeno i seguenti dati:

- ❖ Peso espresso in Chilogrammi o Tonnellate e/o volume espresso in litri a 15°C;
- ❖ Volume a Temperatura di carico;
- ❖ Densità a 15°C.

Nel caso in cui il DAS fosse incompleto, la consegna potrà essere respinta e l'Amministrazione Contraente potrà applicare le penali previste al comma 1, lett. c) dell'art. 14 dello Schema di Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Per maggiori e ulteriori informazioni si rimanda all'art. 4, punto 4.2 del Capitolato Tecnico.

4 CONDIZIONI ECONOMICHE

4.1 Prezzi Dei Prodotti In Convenzione

I corrispettivi dovuti alla Società ATI FIRMIN S.r.l. – Q8 Quaser S.r.l. dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di Carburante da autotrazione, saranno calcolati, per ogni singola consegna, sottraendo lo sconto offerto in sede di gara (Iva e Accise), pari a:

LOTTO (Nr.)	Sconto su prezzi di pubblicazione CCIAA in Euro/litro	
	Gasolio da autotrazione	Benzina super senza piombo
Lotto 1 – Gasolio Comprensori C1-C2-C11	0,0900	-
Lotto 2 – Gasolio Comprensorio C3-C4-C5	0,0937	-
Lotto 3 – Gasolio Comprensori C6-C7-C8-C9-C10	0,0900	-
Lotto 4 – Benzina Comprensorio C5	-	0,0670

invariabile per tutta la durata della Convenzione, al prezzo base così definito:

Benzina super senza piombo: prezzo netto del carburante (esclusa IVA e Accisa) indicato nel listino prezzi all'ingrosso pubblicato dalla CCIAA di Milano e relativo al Capitolo 410 PRODOTTI PETROLIFERI alla voce "Prodotti per autotrazione - Franco distributore alla pompa con servizio – Benzina super senza piombo" al rigo 20, in vigore al momento di ogni singola consegna, con riferimento alla quotazione indicata per la fascia di consegna nella quale è ricompreso il quantitativo consegnato presso il Luogo/i Luoghi di consegna indicati nell'Ordinativo di fornitura, ridotto dell'importo di Euro 0,0541. I dati relativi al surrichiamato rigo 20, come rilevabili dai listini pubblicati dalla CCIAA di Milano, sono disponibili sul sito di [Mercurio – Convenzioni – Carburante extra rete](#).

Gasolio da autotrazione: prezzo netto del carburante (esclusa IVA e Accisa) come indicato nel listino prezzi provinciale redatto e pubblicato dalla CCIAA di Trento e relativo al prodotto Gasolio autotrazione extra-rete tipo "BTZ" (0,005% zolfo) in vigore al momento di ogni singola consegna, con riferimento alla quotazione indicata per la fascia di consegna nella quale è ricompreso il quantitativo consegnato presso il Luogo/i Luoghi di consegna indicati nell'Ordinativo di fornitura.

Si specifica che il ribasso per il Gasolio dovrà essere riferito alla quotazione indicata alla voce "Gasolio extra-rete tipo "BTZ" (0,005% zolfo)" della [Camera di Commercio di Trento](#), ma **il prodotto fornito dovrà avere un contenuto in zolfo non superiore a 10 mg/kg**, come specificato nell'Allegato A – Specifiche tecniche Carburante (per accedere all'area rilevamento prezzi si deve andare sul sito della

Camera di Commercio di Trento: Home page > Funzioni e Competenze > Regolazione del mercato > Listini, Prezziari e Indici > Listino provinciale dei prezzi relativi ai prodotti petroliferi (settimanale o bisettimanale).

Gasolio da autotrazione tipo ARTIC: prezzo netto del carburante (esclusa IVA e Accisa) relativo al giorno della fornitura come indicato nel listino prezzi provinciale redatto e pubblicato dalla CCIAA di Trento e relativo al prodotto Gasolio autotrazione extra-rete tipo "BTZ" (0,005% zolfo) in vigore al momento di ogni singola consegna, con riferimento alla quotazione indicata per la fascia di consegna nella quale è ricompreso il quantitativo consegnato presso il Luogo/i Luoghi di consegna indicati nell'Ordinativo di fornitura; per definire la quotazione complessiva al prezzo netto andranno aggiunte le quotazioni relative al giorno della fornitura indicate sul listino Provinciale della CCIAA di Trento per le voci relative alla fornitura "gasolio autotrazione extra-rete BTZ" per consegna sopra i 1000 m s.l.m. e per maggiorazione tipo Artico.

Nel caso in cui, nell'arco della durata della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, la CCIAA di Trento provvedesse a pubblicare nel proprio listino prezzi provinciale il prezzo netto (esclusa IVA e Accisa) del Gasolio autotrazione extra-rete tipo "BTZ" un contenuto in zolfo non superiore a 10 mg/kg, i corrispettivi relativi alle tipologie di prodotto di Gasolio da autotrazione e Gasolio da autotrazione tipo ARTIC, verranno calcolati incrementando lo sconto offerto in sede di gara per il Gasolio da autotrazione del valore derivante dalla differenza tra:

- ❖ l'ultima quotazione pubblicata dalla CCIAA di Trento relativa al prezzo netto (esclusa IVA e Accisa) del prodotto Gasolio autotrazione extra-rete tipo "BTZ" (0,005% zolfo), in cui risulti assente la quotazione relativa al Gasolio autotrazione extra-rete tipo "BTZ" con un contenuto in zolfo non superiore a 10 mg/kg,
- ❖ e la prima quotazione utile del Gasolio autotrazione extra-rete tipo "BTZ" con un contenuto in zolfo non superiore a 10 mg/kg, pubblicata dalla CCIAA di Trento

4.2 Fatturazione e pagamenti

La Società ATI FIRMIN S.r.l. – Q8 Quaser S.r.l. fatturerà con le seguenti modalità:

1. **per ciascuna consegna di Benzina super senza piombo effettuata** dovrà essere emessa una prima fattura che dovrà contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista, specificando i quantitativi di carburante scaricati in ciascun impianto. La fattura iniziale dovrà indicare l'esatto corrispettivo calcolato sui prezzi indicati nell'ultimo bollettino pubblicato, alla data di fornitura, dalla CCIAA di Milano, con le modalità specificate nell'art. 11, comma 1 sezione a) della Convenzione, e dalla CCIAA di Trento. Successivamente, quando nei Bollettini della CCIAA di Milano verranno pubblicati i prezzi base in vigore alla data della fornitura, dovrà essere emessa una seconda fattura di conguaglio, il cui corrispettivo verrà calcolato sempre con le modalità specificate nell'art. 11, comma 1 sezione a) della

Convenzione e nel quale dovrà essere riportato tutto quanto è necessario per poter verificare la congruità della spesa¹.

2. **per ciascuna consegna di Gasolio da autotrazione e Gasolio da autotrazione tipo ARTIC** le forniture effettuate in ciascun mese verranno fatturate in un unico documento alla fine di ogni mese solare di consegna sulla base delle quantità effettivamente consegnate nel mese stesso conformemente alle modalità previste dalla normativa.

Ciascuna fattura emessa dovrà riportare il riferimento al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce ed il dettaglio dei prodotti consegnati.

La fatturazione verrà fatta dall'aggiudicataria secondo le seguenti modalità:

- **per i primi 18 mesi le fatture verranno emesse da:**

Q8 Quaser srl

Via dell'Oceano Indiano nr 13 - 00184 Roma

uffici commerciali - Q8 Quaser srl - Via Ponticello 19 - 35129 Padova – tel 049-773077 fax 049-773114

I codici IBAN saranno inseriti nelle fatture.

- **per i restanti 18 mesi la fatturazione verrà emessa da:**

Firmin srl

Via Filos 19 - 38015 Lavis (TN)

codici IBAN: Cassa Rurale di Trento - Filiale di Solteri - Gardolo - 38100

Trento IBAN IT 34 E ABI 08304 CAB 01819 C/C 000012081575.

L'importo delle predette fatture verrà corrisposto dalle Amministrazioni contraenti a **60 giorni data fine mese di ricevimento della fattura**, secondo la normativa vigente in materia.

Resta inteso che La Società ATI FIRMIN S.r.l. – Q8 Quaser S.r.l non avrà diritto al pagamento delle singole fatture finché non verranno acquisiti dalla Società Informatica Trentina S.p.A. e/o dall'Amministrazione contraente tutti i documenti comprovanti l'avvenuta consegna, nonché i verbali, con esito positivo, delle verifiche e/o dei collaudi effettuati.

Ulteriori informazioni sulle specifiche di fatturazione sono riportate all'art. 12 "Fatturazione e pagamenti" nello Schema di Convenzione.

¹ I dati relativi al surrichiamato rigo 20, come rilevabili dai listini pubblicati dalla CCIAA di Milano, sono disponibili sul sito di [Mercurio – Convenzioni – Carburante extra rete](#).

4.3 Penali

4.3.1 Servizio di consegna

Per ogni giorno di calendario di ritardo rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna, la Società ATI FIRMIN S.r.l. – Q8 Quaser S.r.l. è tenuta a corrispondere alle Amministrazioni contraenti una penale pari al **2%** del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, penale, che in ogni caso non potrà essere inferiore a **€ 250,00** per ogni giorno di ritardo, o frazione, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno;

Qualora il ritardo avesse durata superiore ai 5 giorni naturali e consecutivi, le Amministrazioni contraenti si riservano il diritto di risolvere in tutto od in parte il contratto, perfezionato con l'invio dell'Ordinativo di fornitura, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno subito. La penale sarà applicabile anche qualora il ritardo sia imputabile a terzi cui la Società ATI FIRMIN S.r.l. – Q8 Quaser S.r.l. abbia affidato il servizio di trasporto.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non dia conferma dell'avvenuto ricevimento dell'Ordinativo di fornitura e/o esegua la fornitura in oggetto in modo difforme dalle disposizioni di cui alla Schema di Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura e/o abbia fornito del Carburante da autotrazione non conforme alle tipologie richieste e come specificate nel "Capitolato Tecnico". In tal caso le Amministrazioni contraenti potranno applicare al Fornitore una penale pari al 2%, come stabilito nella precedente paragrafo, sull'importo della fornitura, per ogni giorno, o frazione, di ritardo sino alla data in cui il Fornitore provveda a dare la conferma dell'avvenuto ricevimento dell'Ordinativo di fornitura e/o la fornitura sarà effettuata in modo effettivamente conforme alle disposizioni di cui agli Ordinativi di Fornitura, al "Capitolato Tecnico" e allo Schema di Convenzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4.3.2 Verifica/collaudò della fornitura

In caso di esito negativo della verifica/del collaudò di cui all'art. 4 del Capitolato Tecnico, nel caso in cui le Amministrazioni Contraenti non procedano nel rifiuto della fornitura, le stesse si riservano di applicare una penale pari al **10%** del corrispettivo della fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati alla Società ATI FIRMIN S.r.l. – Q8 Quaser S.r.l. in forma scritta dalle singole Amministrazioni Contraenti e/o dalla Società Informatica Trentina S.p.A., rispettivamente per le relative competenze. La Società ATI FIRMIN S.r.l. – Q8 Quaser S.r.l. dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni ad Informatica Trentina S.p.A. nel termine massimo di 5 giorni di calendario dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione Contraente e/o della Società Informatica Trentina S.p.A., ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, saranno applicate al fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5 PROCESSO DI ACQUISTO

5.1 PROCESSO DI ACQUISTO IN CONVENZIONE

L'accesso al sistema di e-procurement per l'acquisto dei beni in Convenzione è possibile direttamente sul sito messo a disposizione per gli Acquisti on-line della Pubblica Amministrazione (www.mercurio.provincia.tn.it).

Gli ordinativi e le varie operazioni della Convenzione saranno gestite secondo la modalità on-line: gli ordinativi di fornitura devono essere emessi dalle singole Amministrazioni contraenti - salvo deroghe espressamente riconosciute dalla Società Informatica Trentina S.p.A. – unicamente con modalità telematica confermata dall'Amministrazione richiedente tramite il sito internet con il Negozio Elettronico della "Convenzione".

Gli Enti classificati nell'allegato B al Capitolato tecnico – Lotti di fornitura dovranno erodere innanzitutto i Minimi Garantiti per cui hanno preso inpegno per tutta la durata della Convenzione. Gli altri Enti/Amministrazioni non inclusi nell'allegato citato sopra, potranno erodere il Max non Garantito.

I quantitativi da ordinare sono come unità di misura in litri.

I prezzi inseriti a sistema sono soltanto gli sconti riconosciuto in aggiudicazione della gara, in quanto il prezzo del carburante farà riferimento ai listini in vigore al momento dell'acquisto del carburante stesso.

6 RIFERIMENTI DEL FORNITORE

6.1 Call Center

la Società ATI FIRMIN S.r.l. – Q8 Quaser S.r.l. mette a disposizione dell'Amministrazione un apposito servizio di ricezione chiamate "Call Center" che funziona da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative agli ordinativi di fornitura dalla data di attivazione della Convenzione.

Il numero di telefono del Call Center è il seguente: **0461/244644**.

Il numero di fax per inviare gli ordinativi è il seguente: **0461/ 244666**

Gli orari di ricezione delle chiamate sono, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi: **dalle ore 8.00 alle ore 12.00/dalle ore 14.00 alle ore 18.00**.

6.2 Responsabile generale del servizio

la Società ATI FIRMIN S.r.l. – Q8 Quaser S.r.l. mette a disposizione delle Amministrazioni un Responsabile del Servizio, che ha il ruolo di responsabile delle prestazioni oggetto della Convenzione stessa.

Tra i suoi compiti, il Responsabile del Servizio ha quello di supervisionare, coordinare le attività a partire dal momento di ricezione degli ordinativi fino alla gestione degli eventuali reclami da parte

della Società Informatica Trentina S.p.A. e/o delle Amministrazioni, di monitorare l'andamento della Convenzione, nonché di adottare tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni contrattuali.

Nominativo: **sig.ra Coletti Ivana**

Numero di telefono ufficio: **0461/244644**

Indirizzo di posta elettronica: **ordinicarburanti@firmin.it**.